



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA

Area 2B.05

Urbanistica e beni ambientali (Roma e Provincia)

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con il quale è stata organicamente riordinata la normativa per la tutela dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO l'art. 158 – "Disposizioni regionali di attuazione", del predetto Codice, secondo cui: "(...) Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (...)";

VISTO l'art. 159 – "Procedimento in via transitoria", del medesimo Codice, che conferma le procedure autorizzative tuttora in vigore, fino all'approvazione dei piani paesistici e al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 16/03/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29/06/1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTO l'art.67 del r.r. 06 settembre 2002 n.1 come sostituito dall'art.18 del r.r. 08 ottobre 2004 n.2;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998 e successive modificazioni, che disciplinano la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.4470 del 30 Luglio 1999 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale.n.2 .

VISTA la Delibera di G.R. n.556 del 25.07.07 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la Delibera di G.R. n.1025 del 21.12.07 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con Delibera C.R. n. 41 del 31.07.07;

VISTA l'istanza, corredata della documentazione richiesta e del relativo progetto, presentata - ai sensi dell'art. 146, comma 2, del predetto Decreto Legislativo - dalla Sig. Pacitto Pietro rap.te della P. e B. Srl, in data 15.04.08 prot.n 67156 ed intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione **per la realizzazione di una zona d'ombra e un manufatto in legno in loc. Fregene, Lungomare di Levante n.2, del Comune di Fiumicino**, in area dichiarata di notevole interesse pubblico per effetto della lettera A) e f) del D.Lgs.42/04 ;

RILEVATO, dall'esame istruttorio, che le opere previste nel progetto di cui sopra sono risultate compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona; congrui con i criteri di gestione dell'area; coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art 5 e.8, del Testo Coordinato delle NTA del PTP ambito n 2 ,ed non in contrasto con l'art.30 e 33del PTPR adottato, in quanto:l'intervento ricade all'interno di un'area destinata dal PRG "F 2-E attrezzature per il tempo libero", non pregiudizievoli per la tutela dell'attuale contesto ambientale a condizione che: venga acquisito il parere della riserva se l'intervento ricade all'interno del perimetro, il manufatto venga realizzato con materiale di facile rimozione e venga smantellato alla sola richiesta dell'ente proposto, il comune verifichi l'ammissibilità dell'intervento secondo le norme tecniche ed urbanistiche vigenti e la legittimità dell'esistente.

DETERMINA

1. Ai sensi dell'art. 146, comma 2 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, è autorizzata l'esecuzione delle opere di cui al progetto descritto in premessa, ed alle condizioni sopra esplicitate;
2. La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici; il Comune dovrà accertare, nella propria competenza, l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali; prima del rilascio della concessione edilizia il Comune dovrà inoltre accertare l'inesistenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area; in caso contrario la presente autorizzazione deve intendersi inefficace fino all'eventuale affrancazione del gravame stesso;
3. Restano fermi gli obblighi previsti dal Titolo I del Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42;
4. La presente determinazione sarà pubblicata secondo il disposto dell'art. 4 della legge Regionale 16.03.1982, n. 13 e ne verrà data comunicazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per i provvedimenti di cui all'art. 159, comma 1, D.Lgs 22.01.2004 n. 42;
5. Sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione della presente determinazione;
6. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).